

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

77.

SEDUTA DI VENERDÌ 30 LUGLIO 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE AZZARO

INDICE

	PAG.
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Elevazione delle misure delle detrazioni dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e riduzione dell'imposta per i redditi posseduti nell'anno 1982 (3450);	
BERNARDINI ed altri: Disposizioni transitorie in materia di detrazioni di imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1982 (3378)	975
PRESIDENTE	975
BERNARDINI VINICIO	977, 979
CITTERIO EZIO, <i>Relatore</i>	976, 978, 979
GARZIA RAFFAELE	978
SANTAGATI ORAZIO	979
SPAVENTA LUIGI	978
TAMBRONI ARMAROLI RODOLFO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	976, 978, 979
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	979

La seduta comincia alle 8,40.

CARLO MEROLLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Elevazione delle misure delle detrazioni dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e riduzione della imposta per i redditi posseduti nell'anno 1982 (3450) e della proposta di legge Bernardini ed altri: Disposizioni transitorie in materia di detrazioni di imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1982 (3378).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Elevazione delle misu-

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

re delle detrazioni dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e riduzione della imposta per i redditi posseduti nell'anno 1982 » e della proposta di legge Bernardini ed altri: « Disposizioni transitorie in materia di detrazioni di imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1982 ».

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sull'intero disegno di legge n. 3450, sulla proposta n. 3378 e sull'emendamento 1. 1. del relatore.

Propongo di assumere quale testo base il disegno di legge n. 3450. Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1.

ART. 1.

Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 14 novembre 1981, n. 645, concernenti l'ammontare della detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, si applicano ai redditi posseduti nell'anno 1982.

Relativamente agli stessi redditi:

1) le detrazioni previste nel numero 2) del secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, sono elevate come segue:

- lire 24.000 per un figlio;
- lire 36.000 per due figli;
- lire 48.000 per tre figli;
- lire 60.000 per quattro figli;
- lire 84.000 per cinque figli;
- lire 120.000 per sei figli;
- lire 156.000 per sette figli;
- lire 240.000 per otto figli;
- lire 120.000 per ogni altro figlio;

2) la riduzione prevista nel numero 2) del secondo comma dello stesso articolo 15 per il caso di mancanza del coniuge è fissata in lire quarantottomila;

3) il limite di redditualità di lire novecentosessantamila previsto nei numeri 1), 2) e 3) del secondo comma dello stesso articolo 15 è elevato a lire un milione trecentocinquantamila;

4) l'importo di lire centosessantottomila, indicato nel primo comma, lettera a), dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è elevato a lire duecentoquarantamila e gli importi di lire centottantaseimila e centosessantottomila indicati nel secondo comma dello stesso articolo sono rispettivamente elevati a lire duecentocinquantottomila e a lire duecentoquarantamila.

Il relatore, onorevole Citterio, ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, comma secondo, sostituire il punto 1) con il seguente:

1) le detrazioni previste nel numero 2) del secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, sono elevate come segue:

- lire 18.000 per un figlio;
- lire 36.000 per due figli;
- lire 54.000 per tre figli;
- lire 72.000 per quattro figli;
- lire 102.000 per cinque figli;
- lire 144.000 per sei figli;
- lire 186.000 per sette figli;
- lire 276.000 per otto figli;
- lire 114.000 per ogni altro figlio.

EZIO CITTERIO, *Relatore*. Prendo atto con soddisfazione che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sull'emendamento da me presentato che, d'altra parte, non comportava alcun problema di copertura finanziaria.

RODOLFO TAMBRONI ARMAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole all'emendamento del relatore.

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con la modifica testè apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 2.

Sui redditi di lavoro dipendente corrisposti nell'anno 1982 i sostituti di imposta devono procedere all'applicazione delle maggiori detrazioni previste dall'articolo 1 non oltre il secondo mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge eseguendo altresì entro lo stesso termine eventuali conguagli relativi al periodo decorso dal 1° gennaio 1982.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 3.

Con decreto del Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, su conforme deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro e non oltre il 15 dicembre 1982, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono accertati per l'anno 1982 — considerate le medie dell'anno rispetto a quelle dell'anno 1981 — il tasso di inflazione, le variazioni percentuali delle retribuzioni medie e della produttività sulla base degli elementi che devono essere forniti dall'ISTAT in relazione rispettivamente alle variazioni, stimate per lo stesso anno 1982, degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati,

delle retribuzioni lorde medie del totale dei lavoratori dipendenti e del valore aggiunto in termini reali per occupato. Se, per lo stesso anno, l'aumento delle retribuzioni lorde medie ha superato il 16 per cento, è altresì accertato se l'eccedenza è contenuta entro il limite del 50 per cento dell'aumento della produttività.

Gli onorevoli Bernardini e D'Alema hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 3.

VINICIO BERNARDINI. Ritengo, anche in considerazione dell'accordo raggiunto con i sindacati, che non si debba in alcun modo (perché ciò costituirebbe un fatto molto grave) subordinare la determinazione della seconda *tranche* del *fiscal drag* al raggiungimento del 16 per cento come tetto massimo dell'inflazione per quest'anno. Ci troviamo di fronte ad una manovra governativa sulle entrate tributarie e sull'IVA in particolare con il rischio di assistere a un ritorno di fiamma dell'inflazione i cui effetti negativi saranno i lavoratori a pagare. È per tali motivi che il nostro gruppo ha presentato questo emendamento soppressivo dell'articolo 3 (nonché uno parzialmente analogo all'articolo 4) che mi auguro la maggioranza voglia approvare.

Desidererei, infine, sapere dal rappresentante del Governo se è in grado di confermare l'impegno assunto dal Ministero circa la copertura finanziaria della seconda *tranche* nel bilancio 1983.

Il Ministro ha comunicato in Commissione che sarebbe stato in grado di presentare già entro il 6 di agosto gli emendamenti relativi soprattutto alla copertura per la seconda *tranche* dei benefici, previsti dal disegno di legge originario che abbiamo accantonato. Chiedo al rappresentante del Governo se è in grado di confermare tale impegno. Non mi interessa la data del 6 agosto, ma ci deve essere la possibilità di riprendere il la-

voro sul disegno di legge n. 2476-bis alla ripresa dell'attività parlamentare.

RODOLFO TAMBRONI ARMAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Confermo l'impegno del Governo.

RAFFAELE GARZIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro a nome del gruppo democratico cristiano che non intendo dare l'impressione di assumere atteggiamenti persecutori nei confronti dei lavoratori dipendenti, però non posso non constatare come i salari siano in realtà aumentati del 23,5 per cento contro il 16 per cento del tetto di inflazione: il meccanismo stabilito dagli articoli 3 e 4 ha una sua logica. Mi dichiaro pertanto contrario all'emendamento Bernardini, che potrà essere più opportunamente proposto nel momento in cui il problema della revisione della curva delle aliquote sarà esaminato in maniera organica, al fine anche di stabilire quanto dovrà essere reso ai lavoratori dipendenti a seguito del *fiscal drag*.

Sono pertanto contrario a qualunque modifica al testo del Governo, mentre mi auguro che sia discusso un provvedimento organico in materia di revisione di curva delle aliquote, secondo principi di giustizia rapportati a tutte le classi sociali.

LUIGI SPAVENTA. Dichiaro di votare a favore dell'emendamento soppressivo dell'articolo 3, per i motivi tecnici ed economici che ho esposto durante la discussione sulle linee generali.

EZIO CITTERIO, *Relatore*. Sono contrario alla soppressione dell'articolo 3.

RODOLFO TAMBRONI ARMAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi associo al parere del relatore.

PRESIDENTE. A fronte dell'emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 3.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

Se il tasso di inflazione e le variazioni in aumento delle retribuzioni, accertati per l'anno 1982 con il decreto previsto dall'articolo precedente, non superano il 16 per cento e se questa percentuale è superata solamente dal tasso di inflazione oppure se è superata dalla sola variazione delle retribuzioni ma l'eccedenza è, in questo caso, contenuta nel limite del 50 per cento dell'eventuale aumento di produttività, ai fini della imposta sul reddito delle persone fisiche ai redditi posseduti nell'anno 1982 si applicano, le seguenti maggiori detrazioni, in aggiunta a quelle di cui all'articolo 1:

a) la detrazione di imposta per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, richiamata nel primo comma dell'articolo 1 è ulteriormente elevata a lire duecentoquarantamila;

b) gli importi di lire duecentoquarantamila e di lire duecentocinquantotomila stabiliti nel numero 4) del secondo comma dell'articolo 1 sono elevati rispettivamente a lire trecentomila e a lire trecentodiciottomila;

c) l'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è ridotta di un importo pari al tre per cento della imposta lorda arrotondato a norma della legge 23 dicembre 1977, n. 935. La predetta riduzione non si applica sulla imposta relativa agli scaglioni di reddito complessivo eccedenti l'ammontare di lire trenta milioni.

Ai fini dell'applicazione delle ritenute alla fonte di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di conguaglio di fine anno 1982 o, se pre-

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

cedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

L'onorevole Vinicio Bernardini ha presentato il seguente emendamento:

Nel primo comma dell'articolo 4 sopprimere le parole da: se il tasso d'inflazione fino a: dell'eventuale aumento di produttività (4. 1).

EZIO CITTERIO, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento presentato dall'onorevole Bernardini.

RODOLFO TAMBRONI ARMAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Condivido il parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Bernardini 4. 1 al quale si sono dichiarati contrari il relatore e il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne data lettura:

ART. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1982 in lire 1.650 miliardi, si provvede:

a) quanto a lire 1.300 miliardi a carico del capitolo 6820 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982;

b) quanto a lire 350 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento recato dal capitolo 4667 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1982.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni del bilancio.

(È approvato).

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

ORAZIO SANTAGATI. Dichiaro di astenermi dalla votazione del provvedimento nel suo complesso, per due ragioni. Innanzitutto esso non soddisfa ampiamente quelle esigenze di perequazione, che richiedono invece la correzione delle aliquote IRPEF. In secondo luogo, non è possibile continuare nell'approvare provvedimenti provvisori, ma occorre assumere l'impegno da parte del Governo di procedere con la massima celerità alla revisione globale del problema.

VINICIO BERNARDINI. Preannuncio la astensione dei deputati del gruppo comunista.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Elevazione delle misure delle detrazioni dall'imposta sul red-

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1982

dito delle persone fisiche e riduzione dell'imposta per i redditi posseduti nell'anno 1982 » (3450):

Presenti	25
Votanti	14
Astenuti	11
Maggioranza	8
Voti favorevoli	14
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Dichiaro pertanto assorbita la concorrente proposta di legge Bernardini ed altri n. 3378.

Hanno preso parte alla votazione:

Azzaro, Borgoglio, Citterio, Fiori Pubblio, Gaiti, Garzia, Gottardo, Laganà, Merolli, Pandolfi, Patria, Rende, Sposetti, Usellini.

Si sono astenuti:

Bernardi Antonio, Bernardini, Conchi-glia Calasso, D'Alema, Giura Longo, Pierino, Santagati, Sarti, Spaventa, Toni e Triva.

La seduta termina alle 9.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA**

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO